



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

---oO---

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 26 del 21/03/2013

Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica ed emanazione atto di indirizzo per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale quadriennio normativo 2006 - 2009 e annuale per la suddivisione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ARANGINO	Rinaldo	<i>Sindaco</i>	*	
CASULA	Sebastiano	<i>Vice Sindaco</i>	*	
MAROTTO	Matteo	<i>Assessore</i>		*
URRU	Pierpaolo	<i>Assessore</i>	*	
Totale presenti / assenti			3	1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.^{ssa} Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al titolo III recante norme sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali;

CHE l'art. 40, del sopra richiamato D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni, non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione, annuali e pluriennali, pena la nullità delle clausole difformi;

VISTI:

- l'art. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e successive modificazioni;
- gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 21 gennaio 2004;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 11 aprile 2008;
- il CCNL per il biennio economico 2008/2009, del medesimo comparto, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

RILEVATO come nel sistema delle relazioni sindacali, assuma primario rilievo la contrattazione decentrata integrativa, a livello di ciascun ente, sulle materie indicate nell' art. 4 del citato CCNL 01/04/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme previste nel sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL del comparto delle Regioni e della Autonomie Locali del 1° aprile 1999, come integrato dal CCNL del 22 gennaio 2004, ai fini dell'erogazione delle risorse relative ai compensi accessori al personale dipendente, occorre provvedere agli adempimenti relativi alla contrattazione decentrata integrativa;

RAPPRESENTATO che restano in attesa di definizione i seguenti atti negoziali:

- contratto integrativo decentrato per il quadriennio 2006/2009
- contratto integrativo decentrato annuale per la suddivisione e l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31 del CCNL 21 gennaio 2004, relativamente all'anno 2013;

DATO ATTO che per poter dare inizio alle trattative, ai sensi dell'art. 4 del citato CCNL del 2004, occorre provvedere:

- alla costituzione della delegazione di parte pubblica quale soggetto abilitato a trattare, in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale, con la delegazione sindacale;
- ad impartire alla stessa delegazione, le opportune direttive cui la medesima dovrà attenersi in sede di contrattazione;

RILEVATA l'importanza di procedere a tale adempimento, essendo ampiamente scaduto il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere all'apertura dei negoziati per addvenire alla stipula dei suddetti nuovi contratti integrativi decentrati;

VISTO l'art. 10, comma 1, del CCNL 1/4/1999, che regola la composizione delle delegazioni trattanti e, in particolare, prevede che ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;

CHE il successivo comma 2 del sopra citato art. 10, dispone che per le organizzazioni sindacali la delegazione è composta:

- dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
- dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.;

VISTO l'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita: *"Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."*;

RAMMENTATO che l'art. 65, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 150/2009, impone agli enti locali l'obbligo di adeguare, entro il 31 dicembre 2011, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 novembre 2009), alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni recate dal Titolo III del citato decreto, in caso di inadempienza, gli stessi contratti cessano la loro efficacia il 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili;

PRESO ATTO che presso questo Comune l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo, risulta essere quello sottoscritto in data 6 marzo 2008, il quale, non avendo subito alcun aggiornamento, per effetto di quanto disposto dal sopra citato art. 65 del D.Lgs. 150/2009, ha cessato la propria efficacia il 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011 che in sede di interpretazione autentica del suddetto art. 65, ha chiarito che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150/2009, mentre ai contratti sottoscritti successivamente tornano immediatamente applicabili le disposizioni introdotte da medesimo decreto;

RITENUTO, alla luce di quanto precede, imprescindibile addivenire alla stipula di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, di parte normativa, da porre in essere tra la parte datoriale e sindacale, nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali, da ultimo quello sottoscritto in data 11 aprile 2008, tenuto debito conto di quanto novellato in materia dal più volte citato D.Lgs. n. 150/2009;

RAVVISTA pertanto la necessità di attivare, con le competenti rappresentanze sindacali, il tavolo negoziale finalizzato alla conclusione del predetto contratto collettivo decentrato integrativo quadriennale, unitamente alla sottoscrizione dell'accordo annuale relativo alla suddivisione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013;

ATTESO che propedeutico all'avvio delle trattative di cui trattasi, è l'adozione dell'atto di nomina della delegazione di parte pubblica, la quale negozierà in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO, date le modeste dimensioni dell'Ente, che detta delegazione di parte pubblica debba essere formata da un unico componente e che lo stesso possa essere confacentemente individuato nella persona del Segretario Comunale il quale la presiederà, con i poteri di firma che gli competono, in rappresentanza della parte datoriale al tavolo negoziale decentrato sulle materie previste dal CCNL;

DATO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi preventivamente definiti dalla Giunta Comunale e che a tal fine occorre, pertanto, emanare anche il necessario atto di indirizzo al quale la stessa delegazione dovrà conformarsi in sede di contrattazione;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica, reso, ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile dell'Area finanziaria competente per materia e dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

UNANIME;

DELIBERA

1. di costituire la delegazione trattante di parte pubblica, per la conclusione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale di cui all'art. 4 del CCNL 22.1.2004, relativo al quadriennio 2006/2009, nonché il contratto integrativo decentrato annuale per la suddivisione e l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31 del CCNL 21 gennaio 2004, relativamente all'anno 2013, come appresso:
 - **Segretario Comunale**, componente unico della delegazione, che la presiede con i poteri di firma che gli competono in nome e per conto dell'Amministrazione;
2. la delegazione, come sopra costituita, è abilitata allo svolgimento delle trattative in rappresentanza dell'Amministrazione per la conclusione della sessione negoziale esplicitata nel precedente punto 1;

3. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, e per essa al presidente, il seguente atto di indirizzo al quale la stessa dovrà attenersi nel corso del negoziato relativo alla stipula dei contratti decentrati integrativi che precedono:

INDIRIZZI GENERALI:

- I. la delegazione trattante provvederà ad elaborare e specificare nel dettaglio quanto riportato nelle lettere successive.
- II. dovrà evitare applicazioni retroattive di norme e/o istituti contrattuali, salvo quelli espressamente previsti da norme e/o contratti collettivi, come indicato in premessa, in conformità alle disposizioni contrattuali.

INDIRIZZI SPECIFICI:

- a. il contratto normativo dovrà avere una valenza triennale e pertanto dovrà abbracciare l'arco temporale compreso nel periodo 2011 - 2013. Lo stesso dovrà riguardare le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa previste dal D.Lgs. n. 165/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. il medesimo contratto decentrato dovrà essere adeguato alle disposizioni recate dal D.Lgs 165/2000, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- c. dovrà essere garantita la totale osservanza dei principi e delle clausole contrattuali nazionali di comparto, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione, con particolare riguardo agli assetti e agli specifici profili rimessi a tale livello negoziale dal vigente assetto normativo legale e contrattuale.
- d. le clausole dovranno essere contrattate in modo che gli interessi coinvolti siano riportabili nel vasto concetto di superiore ed irrinunciabile interesse pubblico e generale che l'Ente, istituzionalmente, è tenuto a conseguire e tutelare.
- e. dovrà essere garantito il puntuale rispetto dei presupposti giuridici (*di diritto*) e circostanziali (*di fatto*) che accompagnano necessariamente il riconoscimento dei singoli istituti economici costituenti il trattamento economico accessorio del dipendente, segnatamente per quanto attiene agli istituti aventi natura indennitaria.
- f. le facoltà contrattuali istituzionalmente rimesse alla parte pubblica dovranno essere impiegate quale leva di gestione tattica delle trattative, evitando pericolosi stati di appiattimento retributivo o di assenza di strategie propositive, strategie che dovrebbero caratterizzare, viceversa, l'azione di impulso e di confronto della delegazione di parte pubblica.
- g. dovrà essere evitata l'applicazione retroattiva di norme e/o istituti contrattuali, salvo quelli espressamente previsti da norme e/o contratti collettivi.
- h. nell'ambito delle trattative condotte dovranno, inoltre, essere salvaguardati adeguati livelli di salario "flessibile".
- i. tenere presente che la costituzione del fondo per le risorse decentrate non è oggetto di contrattazione, fatta salva la valutazione sindacale in ordine alla correttezza delle somme esposte. Infatti, solo a tal fine il relativo atto di costituzione sarà comunicato alla R.S.U.
- j. dovrà essere evitato di destinare risorse per nuove progressioni orizzontali in quanto, ai sensi della circolare n. 12 del 15/04/2011 della RGS, qualora le amministrazioni le intendano programmare – stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art. 9 del DL 78/2010 – dovranno obbligatoriamente quantificarne i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dall'1/1/2014 le progressioni potranno produrre effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.

- k. si dovrà provvedere alla retribuzione delle indennità previste contrattualmente prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano, in alcun modo, duplicate.
- l. la retribuzione della produttività individuale dovrà essere prevista garantendo omogeneità di trattamento del personale coinvolto, in coerenza con l'effettivo svolgimento delle attività attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione.
- m. in via di indirizzo si dovranno trattare sistemi incentivanti tendenzialmente di tipo "selettivo", cioè orientativamente intesi al riconoscimento di apporti individuali in funzione del conseguimento di obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di programmi di trasformazione, di evoluzione, di ampliamento e di miglioramento delle prestazioni e dei servizi.
- n. nel definire i criteri di ripartizione delle risorse annualmente destinate alle finalità, di cui all'art. 17, 2° comma, lettera a) del CCNL dell'1/4/1999, la delegazione trattante provvederà ad individuare criteri che:
- eviti la distribuzione a pioggia delle risorse;
 - eviti qualunque programmazione di attività che invece rientri nel normale lavoro d'ufficio;
 - prevedano l'erogazione dei compensi per la produttività solo al termine del processo di valutazione e solo previa certificazione, a cura del Nucleo di Valutazione, dei risultati raggiunti su obiettivi assegnati dai responsabili degli uffici e servizi;
- o. tenere presente che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata alla previa autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva.
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.comune.belvi.nu.it nell'apposita sezione riservata alla "contrattazione collettiva";
5. di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.^{ssa} Piera PISANO)

IL SINDACO

(Rag. Rinaldo Arangino)

PARERI

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze;

ESPRIME

il seguente parere:

Sotto il profilo **TECNICO:**
 CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si **ATTESTA** che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, **22.03.2013**

L'addetto All'Albo Pretorio

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)